

REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2005

che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda le sostanze fenossimetilpenicillina, fossima, norgestomet e tiamfenicolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di studi scientifici. Questi studi sono stati ora conclusi e la sostanza fossima va quindi inclusa nell'allegato I del suddetto regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, terzo paragrafo,

(4) Il norgestomet è stato incluso nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini, in attesa della conclusione di studi scientifici. Questi studi sono stati ora conclusi e il norgestomet va quindi incluso nell'allegato I del suddetto regolamento.

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

(5) La sostanza tiamfenicolo figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini e i polli ad eccezione degli animali che producono uova destinate al consumo umano. In attesa della conclusione degli studi scientifici per aggiungere a questa voce i suini, il tiamfenicolo va incluso nell'allegato III del suddetto regolamento.

considerando quanto segue:

(6) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza.

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(7) Prima di applicare il presente regolamento, occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽²⁾.

(2) La fenossimetilpenicillina è stata inclusa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il fegato e il rene dei suini. Tale voce va estesa a questi tessuti campione e anche alla pelle e al grasso del pollame ad eccezione degli animali che producono uova destinate al consumo umano.

(8) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

(3) La sostanza fossima è stata inclusa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il rene e il grasso degli ovini ad eccezione degli animali che producono latte destinato al consumo umano e per il muscolo, il fegato, il rene, la pelle e il grasso dei suini. Tale sostanza è stata inserita anche nell'allegato III del suddetto regolamento per i polli, in attesa della conclusione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/2005 della Commissione (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 20).

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).